



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, composta dai seguenti Magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	- Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	- Consigliere
Emanuele	TRINGALI	- Consigliere
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario
Francesca	LEOTTA	- Referendario
Marina	SEGRE	- Referendario - relatore
Mara	ROMANO	- Referendario

VISTO l'art 100, c. 2, Cost.;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale);

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Butera (CL) con nota acquisita al prot. di questa Sezione n. 3098 del 17 aprile 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 56 del 27 maggio 2026, di convocazione dell'Adunanza consultiva per l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Marina Segre,

Ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con nota acquisita al prot. Corte dei conti al n. 3098 del 17 aprile 2026, il Comune di Butera (CL) – premesso di aver ricevuto, per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'adozione in Consiglio Comunale, una proposta di deliberazione avente per oggetto l'“*istituzione di n. 4 commissioni consiliari*”, mediante l'approvazione del relativo regolamento

in appendice al vigente regolamento del Consiglio Comunale; e tenuto conto che nel predetto regolamento, ancora da approvare, è previsto che *“ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute delle Commissioni”*, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 30/2000 – chiede un parere circa la correttezza del procedimento amministrativo di approvazione degli atti, con riferimento, in particolare, alla necessità di acquisire il relativo parere di regolarità contabile sulla proposta medesima.

L’Ente fa altresì riferimento alla circostanza di aver provveduto (senza aver preventivato o previsto tali ulteriori spese) all’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2026-2028, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2026; nonché all’approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con deliberazione della Giunta municipale n. 65 del 10.04.2026.

DIRITTO

La richiesta di parere non viene espressamente qualificata dal Sindaco.

Tuttavia, il Collegio ritiene che l’istanza possa essere validamente ritenuta come rientrante nella fattispecie prevista dall’art 7, comma 8, della legge 131 del 2003 (richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica).

Sul punto, occorre premettere talune considerazioni, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, rubricato *“Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”*, che stabilisce: *“[1]a sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. [...]”*

In seguito all’ingresso di tale disposizione nell’ordinamento, e in assenza di espresse indicazioni del legislatore relative al necessario coordinamento della nuova normativa con la disciplina vigente, si sono registrati diversi orientamenti interpretativi.

Secondo un indirizzo, l'art. 2 della novella legge 1/2026 rivestirebbe carattere di generalità (v. Sezione di controllo per la Regione Lombardia, delib. nn. 75, 84, 102/2026/PAR), con la conseguenza che a tutte le richieste di parere si applicherebbero la clausola di esclusione della responsabilità; il termine perentorio assegnato per rispondere ai quesiti; e gli effetti del silenzio della Sezione sulla richiesta previsti dalla novella legislativa (commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 1/2026).

Secondo un orientamento parzialmente sovrapponibile a quello appena esposto, con la novella legislativa verrebbero a configurarsi, da un lato, una (nuova) competenza generale a rendere *«pareri in materia di contabilità pubblica»*, su questioni generali ed astratte, destinata ad affiancarsi e coesistere con quella di cui all'art. 7 della legge n. 131 del 2003; dall'altro, una funzione consultiva ulteriore in riferimento a *«questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro»*, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 46, c. 2, della L. n. 238/2021 (Sez. Contr. Emilia Romagna, deliberazioni n. 14/2026/PAR, n. 15/2026/PAR e n. 16/2026/PAR).

Una diversa lettura consente invece di ritenere la disposizione da ultimo innestata nell'ordinamento come finalizzata unicamente ad introdurre e disciplinare una nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, specifica e circoscritta alle *«questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre»* (cfr. Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 42/2026/PAR-PNRR, Sez. Contr. Umbria, deliberazione n. 17/2026/PAR, Sez. Contr. Campania, deliberazione n. 79/2026/PAR).

Questa Sezione si è già pronunciata sul perimetro applicativo della disposizione richiamata e dei suoi rapporti con la funzione consultiva disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003: con deliberazione n. 12 del 20 febbraio 2026, e poi con delib. 54/2026/PAR delib. 79/2026/PAR, questa Sezione ha espresso il principio secondo il quale la disposizione normativa di cui alla legge n. 1 del 2026 riveste carattere di specialità rispetto all'attività consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ritenendo quindi

tutt'ora sussistente una competenza generale della Corte dei conti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, formulati su questioni generali ed astratte ed assoggettati al regime di ammissibilità definito dai consolidati orientamenti del giudice contabile in materia di funzione consultiva, con la conseguenza che *“dall'esame degli elementi caratterizzanti (...) emerge, con evidenza, la natura speciale della disciplina introdotta dall'art. 2 della legge n. 1/2026 nell'ambito dei contratti connessi al PNRR e al PNC”* (per la natura speciale della nuova disciplina, oltre alla delib. Sez. Contr. Veneto n. 42/2026/PAR-PNRR citata, v. anche le delib. rese dalla Sezione Regionale di controllo per la Campania, nn. 87, 114, 115 e 139/2026/PAR).

Da tali premesse discende che la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Butera deve essere ricondotta nella previsione generale di cui all'art. 7, comma 8 della legge 131/2003, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 della legge 1/2026.

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare la sussistenza di requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, come previsti dall'art 7, comma 8, L. 131/2003 e delineati dalla giurisprudenza contabile, atteso che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito un potere consulenziale di portata generale.

1.1 Ammissibilità soggettiva

Sotto il profilo soggettivo, come chiarito dal costante indirizzo di questa Corte (v., tra le altre, Sezione Autonomie, del. 11/2020/QMIG) risulta necessaria sia l'appartenenza dell'ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).

Nel caso di specie, l'istanza appare rispettare i presupposti dell'ammissibilità soggettiva sia sotto il profilo esterno, dal momento che proviene da un Comune della Regione siciliana, sia sotto il profilo interno, in quanto debitamente sottoscritta dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL.

1.2 Ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo oggettivo, secondo l'indirizzo ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie, del. n. 5/2006/QMIG; n. 17/2020/QMIG; n. 14/SEZAUT/2022/QMIG; Sezioni Riunite della Corte dei conti, del. n. 54/CONTR/2010), occorre la contestuale presenza dei seguenti requisiti:

- i) inerenza oggettiva del quesito alla materia della contabilità pubblica, da intendersi come limitata *“alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli»* (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010)
- ii) generalità e astrattezza del quesito, non potendo quest'ultimo concernere fatti gestionali specifici ovvero provvedimenti adottati o in corso di adozione, al fine di evitare una compartecipazione della Corte all'attività di amministrazione attiva sulla quale la stessa è chiamata ad esercitare il controllo che deve, per definizione, essere esterno e neutrale;
- iii) difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altre magistrature, nonché con altre funzioni di controllo o consultive intestate dalla legge ad altri soggetti pubblici.

Occorre quindi verificare se le questioni prospettate dal Comune rientrano nella materia della contabilità pubblica, come delimitata dalle pronunce sopra richiamate, e se delineino fattispecie generali e astratte, suscettibili di essere esaminate ai fini della resa del parere.

L'Ente chiede alla Sezione del Controllo di esprimersi circa la correttezza del procedimento amministrativo di approvazione degli atti, con riferimento alla necessità di acquisire il relativo parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto l'*“istituzione di n. 4 commissioni consiliari”*, mediante l'approvazione del relativo regolamento in appendice al vigente regolamento del Consiglio Comunale, e tenendo conto della circostanza che nel predetto regolamento, ancora da approvare, è previsto che *“ai*

consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute delle Commissioni", ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30/2000.

Per completezza, l'Ente riferisce inoltre di aver provveduto (senza aver preventivato o previsto tali ulteriori spese) all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2026-2028, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2026; nonché all'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2026-208, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con deliberazione della Giunta municipale n. 65 del 10.04.2026.

Il quesito è inammissibile sul piano oggettivo (v. anche delib. 82/2024/PAR resa da questa Sezione; delib. 522/2015/PAR resa da Sez. Contr. Toscana).

Dal quesito così posto dal Sindaco, infatti, non risulta possibile estrapolare un dubbio interpretativo di portata generale, che – in base al principio enunciato nella menzionata pronuncia n. 5/2006 della Sezione Autonomie – non comporti un'ingerenza della Corte in una singola e specifica attività gestionale, o in una vicenda amministrativa *in itinere*, o che non si concretizzi nella valutazione di determinati comportamenti amministrativi, a maggior ragione se connessi ad atti o condotte già adottati o, per altro verso, inerenti a fatti oggetto di contenziosi di competenza di altre giurisdizioni.

Pertanto, la Sezione ritiene che la richiesta di parere *de qua* sia oggettivamente inammissibile, per la evidente, e dirimente, ragione che nel caso di specie ciò che – peraltro esplicitamente e inequivocabilmente (cfr. *"si chiede parere circa la correttezza del procedimento amministrativo di approvazione degli atti, con riferimento alla necessità di acquisire il relativo parere di regolarità contabile sulla proposta medesima"*) – si chiede alla Sezione è non già di esprimere un orientamento ermeneutico su temi generali e astratti bensì di esercitare un concreto sindacato di legittimità su di una singola procedura, peraltro oggetto di specifica disciplina legislativa (l'art. 53 della l. 142/1990, come recepito dalla L.R. 48/1991 e integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e s.m.i., stabilisce che *"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile"* [sottolineatura aggiunta]); con l'ulteriore effetto di poter impropriamente interferire con le attribuzioni di altre articolazioni funzionali di questa Corte e/o di altri plessi giurisdizionali. E ciò, dunque, in insanabile contrasto con i criteri dettati dalla citata

pronuncia della Sezione Autonomie di questa Corte, cui peraltro questa Sezione si è costantemente attenuta e dai quali non ha motivo di discostarsi.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana sulla richiesta avanzata dal Comune di Butera (CL). Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Butera (CL).

Così deliberato in Palermo, in data 27 maggio 2026.

IL RELATORE

Marina Segre

IL PRESIDENTE

Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria in data 5 giugno 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo